

COMUNICATO Protocollo n: 597 dell'8 aprile 2021	NUMERO: 106 ANNO SPORTIVO: 2020/2021
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------

PROPONENTE Settore Giustizia	
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
Organi Centrali e Periferici	

OGGETTO	
Campionato Serie A1 Femminile	

ABSTRACT	
Decisione Giudice Sportivo Nazionale ricorso Butterfly Roma HCC	

ALLEGATI	

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104	

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	



Il Giudice Sportivo Nazionale a scioglimento della riserva relativa alla gara di Serie A1 Femminile Butterfly Roma HCC – HF Libertas San Saba del 28.03.2021 in data 08.04.2021 ha così deciso:

- 1) visto il ricorso proposto in data 01.04.2021 dal sodalizio Butterfly Roma HCC avverso il risultato della gara Butterfly Roma HCC – HF Libertas San Saba di cui al CU n. 99 del 30.03.2021, con il quale si chiede l'annullamento della gara e la ripetizione della stessa per errore tecnico arbitrale.

Secondo il sodalizio ricorrente durante l'esecuzione di un corner corto, concesso alla HF Libertas San Saba al termine del terzo quarto di gioco, il Direttore di gara, localizzato nell'area in cui il corto era in esecuzione, fischiava decretando la fine dell'azione, ma nonostante ciò, le giocatrici della HF Libertas San Saba proseguivano nel gioco e segnavano la rete decisiva per l'esito della gara. A parere della ricorrente il fischio dell'Arbitro ha indotto alcune atlete della propria squadra a fermarsi e a lasciare che le avversarie tirassero verso la rete, in quanto convinte che l'azione di gioco fosse già terminata.

- 2) visti i supplementi di referto chiesti agli Ufficiali di gara, preso atto che i Direttori di gara confermavano che il fischio vi fosse stato, anche se emesso per errore, e che tale fischio avesse comportato che effettivamente le giocatrici del sodalizio Butterfly Roma HCC si fermassero per alcuni istanti non continuando il gioco, a differenza delle giocatrici del sodalizio HF Libertas San Saba, che nonostante il fischio, continuavano il gioco tirando in porta e segnando la rete decisiva del 1 a 2 finale.

Per quanto sopra esposto, Questo Giudice Sportivo Nazionale ritiene meritevole di accoglimento il ricorso presentato dal sodalizio Butterfly Roma HCC per i seguenti motivi:

- 1) è stato confermato dagli stessi Direttori di gara che il fischio vi sia stato e che tale fischio ha avuto come conseguenza per le giocatrici del sodalizio Butterfly Roma HCC, ritenersi interrotta l'azione di gioco, da cui la mancata opposizione alla giocata delle giocatrici del sodalizio HF Libertas San Saba che ha portato alla realizzazione della rete decisiva per il risultato finale in favore di quest'ultima;

- 2) che le "Regole dell' Hockey Outdoor" al n. 11.6 lett. i. recitano che gli arbitri fischiano per " *arrestare la partita per ogni altra ragione e riprenderla*", al n. 6.5 prescrivono che " *Si esegue un bully per riprendere la partita qualora il tempo o il gioco siano stati interrotti per un infortunio o per ogni altra ragione, ma nessuna punizione sia stata concessa*", che n.13.5 prevedono che " *Se il gioco viene arrestato durante l'esecuzione di un tiro di angolo corto nel prolungamento del tempo del primo e secondo tempo (ora leggasi del 1°, 2°, 3° e 4° tempo a seguito delle modifiche apportate dalla Federazione Internazionale e recepite dalla FIH – n.d.r) a causa di un infortunio o per ogni altra ragione e un bully sarebbe stato diversamente accordato, il tiro di angolo corto deve essere nuovamente eseguito*".

E' quindi di tutta evidenza che dal combinato disposto delle "Regole di gioco" emerge quanto segue:

- a) il fischio dell'arbitro durante un'azione di gioco comporta comunque l'arresto della stessa anche se emesso per errore;

b) in caso di errore nella “fischiata”, che non comporta la concessione di alcuna punizione come nel caso specifico, l'azione deve essere ripresa con un bully sempre che non ci si trovi durante l'esecuzione di un corner corto nel prolungamento di uno dei quattro tempi come nella fattispecie odierna, per il quale è invece prevista la ripetizione del corner corto.

Pertanto, il Direttore di gara a seguito del fischio che interrompe la gara, pur se emesso per errore, doveva necessariamente concedere un nuovo corner corto invece di far proseguire l'azione di gioco.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale, in accoglimento del ricorso proposto dal sodalizio Butterfly Roma HCC, annulla il risultato della gara di Serie A1 Femminile Butterfly Roma HCC – HF Libertas San Saba del 28.03.2021, di cui al CU n. 99 del 30.03.2021 e dispone la ripetizione della stessa in data da stabilirsi a carico del SAN.

Ordina la restituzione della tassa ricorso in favore del sodalizio Butterfly Roma HCC.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Fto Dott. Davide Labriola

Per la pubblicazione
Roma, 8 aprile 2021

Il Segretario Generale
fto Cinzia Profeta